



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°142 del 27 Aprile 2022

## **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

**RECLAMO n° 36 della società A.S.D. AUDACE SAN MARCO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di ROSSANO di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 7.4.2022 (squalifica calciatore RAPANA' Antonio per SEI gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante;

RILEVA

La ricorrente impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo della Delegazione di Rossano ha irrogato al calciatore Rapanà Antonio la squalifica per sei gare effettive *"per aver dato un grosso spintone all'arbitro all'altezza del petto facendolo indietreggiare. Lo stesso si rivolgeva nei confronti del Direttore di gara con fare minaccioso"*.

La società sostiene che l'arbitro, nel proprio supplemento di rapporto, abbia riportato in maniera non corretta i fatti modificandone la successione logica e cronologica e che, per tali motivi, appare non provato che il Rapanà si sia reso responsabile di un comportamento tale da meritare una sanzione così grave. Aggiunge, quindi, che lo stesso sia calciatore estremamente corretto, come testimoniato dal suo curriculum stagionale.

La tesi non merita pregio in quanto nulla confuta in relazione a quanto affermato in maniera esaustiva dall'arbitro nel suo rapporto che, come è noto, fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Tuttavia appare conforme a giustizia ridurre la squalifica a quattro gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore RAPANA' Antonio a QUATTRO gare effettive;  
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO n° 37 della società POL. AUDACE DECOLLATURA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 7.4.2022 (omologazione risultato gara Campionato Seconda categoria del 27.3.22 Pol. Audace Decollatura – San Michele Donnici : 1 - 2)**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

La società Pol. Audace Decollatura proponeva ricorso al giudice di primo grado avverso la gara del 27.03.2022 contestando alla società ospitante di aver consentito la partecipazione alla gara al calciatore inizialmente messo a disposizione quale Assistente di Parte, ritenendo che, secondo una non meglio precisata norma di un non indicato "regolamento F.I.G.C.", "un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente arbitrale non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore". Il ricorso veniva ritenuto non fondato. L'articolo 63 delle N.O.I.F. e la Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevedono, infatti, che nelle gare organizzate nell'ambito della L.N.D. e del S.G.S., per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. Nelle gare sopra indicate, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può, nella stessa gara, partecipare come calciatore.

Per tali ragioni il reclamo veniva rigettato.

La Pol. Audace Decollatura propone reclamo avverso detta decisione assumendo che, per mera dimenticanza, in prime cure non aveva specificato che il motivo di doglianza era l'assenza, a seguito della sostituzione di un calciatore da parte dell'assistente di parte del San Michele Donnici, del nuovo assistente arbitrale per circa dieci minuti di gara.

Il reclamo è da considerarsi inammissibile in quanto, ai sensi del 4° comma dell'art. 71 del C.G.S., la Pol. Audace Decollatura ha introdotto in secondo grado una domanda nuova chiedendo tra l'altro una sanzione non prevista per la fattispecie in esame dal C.G.S. Come si palesa dalla lettura dello stesso atto, la reclamante fa valere per la prima volta in questa sede l'assenza dell'assistente di parte del San Michele Donnici per circa dieci minuti di gara.

## P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi